



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge

n. 293 del 7 dicembre 2011

Di iniziativa dei Consiglieri:

***M. Di Stefano - C. De Romanis - G. Gatti - R. Gigli -
M. Perilli - L. Romanzi - A.M. Tedeschi - I. Rauti -***

Oggetto:

***“Promozione della costituzione di una società
per azioni a partecipazione regionale
denominata Lazio Riscossione S.p.A.”***

Proposta di legge regionale concernente:

“Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale denominata Lazio Riscossione S.p.A.”



PROPOSTA DI LEGGE

Dichiara formalmente ricevibile

Assegnata alla Commissione

6° - CAL

Roma - 7 DIC. 2011

D'ordine del Presidente

Il Direttore del Servizio

Aula, Commissioni

(Dott. Onorato Ortolano)

Di iniziativa :

Milico Di Stefano

Carlo De Romanis

De Renzi
Gianfranco Gatti

Rodolfo Gigli

Mario Pertili

Luciano Romanzi

ANNA MARIA TEDESCHI
Anne Maria

PAUTI
Fabrizio

Relazione

Il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, attua l'articolo 2, comma 2, lett. e) della legge n. 42.

Tale provvedimento detta disposizioni in merito alle nuove forme di entrata delle regioni a statuto ordinario, che vengono rimodulate, dispone la soppressione, a decorrere dal 2013, dei trasferimenti statali con caratteristiche di generalità e permanenza. Conseguentemente IRAP, addizionale IRPEF e compartecipazione IVA permangono le fonti principali di finanziamento delle funzioni regionali.

Il taglio dei trasferimenti statali sarà parzialmente compensato con la fiscalizzazione di alcune entrate ed il riconoscimento della qualifica di tributi propri ad alcune voci di entrata. Infatti a partire dal 2013 sono trasformati in tributi propri autonomi, con facoltà di modifica o soppressione, la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali di beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni per occupazione e uso di beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili. La regione potrà disciplinare con propria legge anche la tassa automobilistica e potrà istituire tributi nuovi, regionali o locali, su manifestazioni di ricchezza non assoggettate a imposizioni statali.

L'art. 10 del predetto Decreto disciplina la “**gestione dei tributi regionali**” prevedendo che nel rispetto della propria autonomia organizzativa nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e riscossione le regioni possono stabilire delle convenzioni con l'Agenzia delle Entrate per realizzare forme di cooperazione.

Il Decreto prevede che nel rispetto della propria autonomia organizzativa le regioni possono stipulare una convenzione a livello nazionale con l'Agenzia delle Entrate per la gestione e riscossione dei tributi.

In questo contesto si inserisce il presente disegno di legge che ha la finalità di dotare la Regione Lazio di una propria struttura finalizzata alla riscossione, responsabilizzare in tal modo la Regione contribuendo a renderla sempre più autonoma dal punto di vista delle entrate, mettendola nelle condizioni di costruire, da un lato, un sistema di entrate razionale, efficiente, chiaro e trasparente, dall'altro di contrastare attivamente l'evasione dei tributi propri e dell'IRAP al fine di poter ridurre il peso impositivo anche in considerazione dei minori costi gestionali derivanti dallo svolgimento dell'attività di riscossione in house. Occorre ricordare che il costo del servizio esternalizzato grava circa del 10% del riscosso.

Inoltre, l'articolo 4 del predetto decreto, prevede la piena autonomia delle regioni in materia di IRAP, consentendo di ridurre l'aliquota fino ad azzerarla con propria legge, ciò fa ritenere l'Irap un

tributo proprio a tutti gli effetti, al punto da gestire e riscuotere direttamente come tutti gli altri, abbreviando in tal modo i tempi di trasferimento dei fondi dallo Stato centrale.

La società potrebbe, inoltre, offrire il proprio servizio ai Comuni della Regione che si troveranno a partire dall'1/1/2012 in grande difficoltà a riscuotere le proprie entrate.

Infatti, l'art. 7, comma 2 della LEGGE 12.7.2011, n. 106 di conversione del D.L. 13.5.2011, n. 70 disciplina la cessazione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle Società da essi partecipate, da parte della società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il cuore della mini-riforma fiscale è l'addio repentino e definitivo di Equitalia da parte di Comuni. il nuovo regime della riscossione degli enti locali, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2012, prevede che:

- a) la riscossione ordinaria delle entrate tributarie e patrimoniali avvenga sempre in via diretta, non essendo più possibile affidarla in concessione a soggetti esterni (concessionari iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446/1997);
- b) la riscossione coattiva possa essere effettuata:
 1. direttamente o mediante società a capitale interamente pubblico, sulla base dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 ed utilizzando anche gli strumenti di espropriazione oggi concessi ad Equitalia e previsti dal titolo 11 del D.P.R. n.602/1973;
 2. con affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446/1997 ed alle società a capitale misto pubblico privato, i quali però utilizzano solo l'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 639 e non anche gli strumenti previsti dal titolo 11 del D.P.R. 602.

Gli strumenti di espropriazione previsti nei confronti delle società in house fanno ritenere maggiormente vantaggiosa questa rispetto all'affidamento a soggetti terzi.

Conseguentemente la regione interviene per adeguare il sistema proprio della riscossione alle nuove forme di entrata così come individuate dal D.Lgs. n. 68/201 e disciplinato dalla Legge 106/2011, evitando possibili crisi del servizio, al fine di garantire la corretta funzionalità del servizio stesso, in modo da assicurare la massima efficacia nella riscossione prevenendo eventuali impatti finanziari negativi derivanti dalla mancata riscossione, migliorando l'efficienza del servizio a costi più contenuti.



Al tempo stesso si ritiene necessario offrire una valida alternativa istituzionale ai singoli Comuni che da soli avrebbero grandi difficoltà e notevoli costi ad esercitare tale attività.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.

SOMMARIO

Art.1 (Finalità)

Art. 2 (Ambito della società Lazio Riscossioni SPA)

Art. 3 (Contratto di servizio)

Art. 4 (Condizioni per la partecipazione della Regione)

Art. 5 (Procedure per la costituzione e gli aumenti di capitale)

Art. 6 (Rappresentanti della Regione nella Società)

Art. 7 (Relazione annuale)

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione favorisce il processo di attuazione dell'art. 119 della Costituzione teso a garantire l'autonomia finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, come previsto dalla legge 42 del 2009 e dai successivi decreti legislativi che dispongono la soppressione, a decorrere dal 2013, dei trasferimenti con caratteristiche di generalità e permanenza, statali alle Regioni a Statuto ordinario e dalle Regioni agli enti territoriali dei rispettivi territori.
2. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, di cui agli artt. 117, comma terzo e 119 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali posti con legge dallo Stato, spetta alla Regione Lazio la definizione della gestione dell'autonomia finanziaria della Regione e degli enti locali.
3. Ai fini di cui al comma 1 è individuato uno specifico strumento che consenta di gestire, in modo efficace ed efficiente, sia per la Regione che per gli enti territoriali del Lazio, le attività:
 - a. di accertamento, di liquidazione e di riscossione spontanea delle entrate;
 - b. di riscossione coattiva delle entrate;
 - c. di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti;
 - d. di trasferimento di cassa delle risorse finanziarie a favore degli enti destinatari.
4. La Regione, in conformità all'articolo 56 dello Statuto, nel rispetto dei principi e delle disposizioni dell'Unione europea in materia di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, promuove la costituzione di una società per azioni a totale partecipazione pubblica denominata "Lazio Riscossione S.p.A", con sede in Roma. La società "Lazio Riscossione S.p.A" è costituita in forma di società per azioni, ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del codice civile.



Art. 2

(Ambito della società Lazio Riscossioni SPA)

1. La società di cui all'articolo 1 coadiuva la Regione e gli enti locali, secondo le modalità stabilite nel contratto di servizio di cui all'art. 3, nel processo di trasformazione, a partire dal 2013, in tributi propri autonomi, ferma restando la facoltà di modifica o soppressione:
 - a. della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale;
 - b. dell'imposta regionale sulle concessioni statali di beni del demanio marittimo;
 - c. dell'imposta regionale sulle concessioni per occupazione e uso di beni del patrimonio indisponibile;
 - d. della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali;
 - e. dell'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili.
 - f. della tassa automobilistica;
 - g. dei nuovi tributi regionali su manifestazioni di ricchezza non assoggettate a imposizioni statali, istituibili in base alla vigente legislazione;
2. La società di cui all'articolo 1 provvede altresì, secondo le modalità previste dal contratto di servizio di cui all'articolo 3, alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate, in sostituzione, ai sensi dell'art. 7, comma 2 lett. *gg-ter*) del D.L. 70/2011, convertito con legge 106/2011, della attività svolta fino al 1 gennaio 2012 da Equitalia, oltre che delle Province della Regione Lazio, sulla base di accordi con i singoli enti territoriali.
3. L'attività di cui al comma 2 attua la lettera *gg-quater*) del D.L. 70/2011, convertito con legge 106/2011, ed è finalizzata ad evitare possibili crisi del servizio, nonché a garantirne la corretta funzionalità, assicurare la massima efficacia nella riscossione, escludere eventuali impatti finanziari negativi sul gettito e migliorare l'efficienza riducendo i costi.
4. Nell'ambito della gestione delle violazioni amministrative al codice della strada, la società di cui all'articolo 1 può essere delegata ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico (PRA), a quella del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti contenente le informazioni sui veicoli e sui relativi proprietari, nonché all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'espletamento del servizio affidato dall'ente titolare della relativa funzione e nel pieno rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). A tal fine la società provvede direttamente alla stipula dei contratti con i titolari o i gestori delle banche dati.



Art. 3

(Contratto di servizio)

1. La Regione, i suoi enti strumentali e gli enti territoriali del Lazio, possono affidare sulla base di apposito contratto di servizio, anche disgiuntamente, alla società di cui all'articolo 1, le attività previste dall'articolo 2. La Regione, i suoi enti strumentali e gli enti territoriali del Lazio possono altresì affidare alla società tutte le attività connesse o complementari a quelle previste dall'articolo 2, ivi compresa la gestione delle violazioni amministrative.
2. I rapporti tra la Regione e la società sono regolati da un contratto di servizio che disciplina le modalità da seguire per l'assegnazione di finanziamenti e contributi, per la messa a disposizione di beni e attrezzature a carico del bilancio regionale nonché per la definizione dei conseguenti rapporti finanziari.
3. Il contratto di servizio può prevedere che la Regione possa svolgere attività di supporto amministrativo o tecnico a favore della società e individua il personale svolgente funzioni oggetto di affidamento alla società che, fermo restando il mantenimento dell'inquadramento nel ruolo regionale, viene messo a disposizione della società medesima. Il medesimo contratto può individuare altresì altro personale, nel limite massimo di 10 unità, di elevata specializzazione economica e statistica, da mettere a disposizione della società, attraverso adeguate procedure di selezione.



Art. 4

(Condizioni per la partecipazione della Regione)

1. La partecipazione della Regione Lazio alla Società “Lazio Riscossione S.p.A.” è subordinata alla condizione che il relativo atto costitutivo e statuto, prevedano che:
 - a. il capitale della società sia inizialmente costituita dall’apporto minimo di euro 120.000,00;
 - b. alla Regione venga inizialmente riservato il 100 per cento delle azioni e successivamente non meno del 51 per cento del capitale sociale;
 - c. l’oggetto sociale sia coerente con le finalità di cui all’art. 1;
 - d. al fine di contenere i costi amministrativi gli organi amministrativi della società sono l’Amministratore Unico e il collegio sindacale;
 - e. l’Amministratore Unico, e i membri del Collegio sindacale siano in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità analoghi a quelli richiesti dalla Banca d’Italia e dalla Consob per incarichi in istituti di credito e che entrambi siano dotati di laurea;
 - f. la durata dell’incarico dell’Amministratore è fissata in sette anni;
 - g. Sugli organi amministrativi della società, la competente commissione del Consiglio regionale esprime, a maggioranza qualificata, un parere preventivo vincolante;
 - h. alla Regione spetti la facoltà, ai sensi dell’art. 2449 del codice civile, di nominare l’amministratore unico e i sindaci in proporzione alla quota di partecipazione della Regione stessa alla società;
 - i. soci della società possano divenire gli enti territoriali della Regione Lazio in misura proporzionale al numero degli abitanti;
 - j. l’organizzazione aziendale consenta ai singoli enti territoriali “soci” di esercitare un controllo analogo a quello che esercitano nei propri uffici.



Art. 5

(Procedure per la costituzione e gli aumenti di capitale)

1. Il Presidente della Regione, ovvero l'Assessore competente in materia da lui delegato, sono autorizzati a compiere, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tutti gli atti esecutivi necessari per la costituzione della Società (Lazio Riscossione S.p.A." e per rendere operante la partecipazione della Regione alla Società stessa e, in particolare, a stipulare l'atto costitutivo ed a sottoscrivere le azioni.
2. Il presidente della Regione Lazio, ovvero l'Assessore competente in materia da lui delegato, sono autorizzati, in sede di aumento di capitale, a sottoscrivere azioni sino ad euro 5.000.000,00.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Art. 6

(Rappresentanti della Regione nella Società)

1. La regione è rappresentata nell'assemblea della Società (Lazio riscossione S.p.A.) dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore competente in materia da lui delegato.
2. I rappresentanti della Regione negli organi sociali sono nominati dalla Giunta Regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g).
3. I rappresentanti della Regione negli organi sociali sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale.



Art. 7

(Relazione annuale)

1. La società “Lazio Riscossione SPA” predispone, entro il mese di giugno di ogni anno, una relazione sull’attività di accertamento, riscossione e pagamento svolta nell’anno precedente, evidenziando gli obiettivi raggiunti e le criticità rilevate rispetto alle linee della programmazione finanziaria della Regione e degli enti territoriali del Lazio. Sulla base dei risultati rilevati delinea le prospettive per l’anno in corso e per il triennio di riferimento.
2. La relazione di cui al comma 1 viene trasmessa alla Giunta Regionale, al Consiglio Regionale e al Consiglio della Autonomie Locali.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.